

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Il presente documento disciplina le cessioni occasionali di suolo pubblico o privato a fini solidaristici, caritatevoli e di ricerca, in applicazione dell'art. 29 bis c. 2 della Legge Regionale (L.R.) 2 febbraio 2010 n. 6.

Art. 1 - Definizione

Si considerano cessioni a fini solidaristici le attività:

- attuate da enti non commerciali;
- effettuate direttamente o tramite proprio personale o soggetti volontari;
- che offrono al pubblico merci, così come indicate all'art. 3;
- realizzate in cambio di offerta libera (anche predeterminata nell'importo minimo);
- effettuate destinando i proventi (al netto delle spese vive) esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Tali attività:

- non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR né sono soggetti ad IVA né a qualsiasi tributo ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.Lgs. 460/90;
- non sono soggette alla presentazione di SCIA (ex art. 19 L. 241/90).

Le presenti norme non si applicano nei seguenti casi:

- qualora l'attività di raccolta fondi sia esercitata in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una ristretta cerchia di persone (soci dell'associazione/ente organizzatore);
- qualora le attività siano esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario dello Stato Italiano.

Art. 2 - Soggetti

L'attività di raccolta fondi deve essere svolta esclusivamente da:

- enti non commerciali;
- costituiti almeno con scrittura privata registrata da più di 1 anno.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Gli enti che intendono svolgere la cessione di beni a scopi solidaristici devono segnalare al Comune come reperire, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e/o statuto indicante l'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale;

- dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento di identità.

Art. 3 - Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili, che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, esclusi i superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi, ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione;
- la cessione deve avvenire a corpo e non a misura, in cambio di un'offerta libera determinata nell'importo di un valore minimo destinando i proventi a sostegno di iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca; i beni devono essere di modico valore.

Art. 4 - Aree destinate a tale attività

Nella planimetria, allegata quale parte integrante del presente documento, sono individuate le aree pubbliche, all'interno del territorio comunale, da destinarsi all'attività di cessione a fini solidaristici.

Tali aree comprendono alcune postazioni del centro storico già riservate, con atto di Giunta Comunale n. 49 del 4/5/2015, alle attività di propaganda dei partiti politici e ad altre associazioni di tipo culturale, e postazioni al di fuori del centro storico, già destinate alle attività di propaganda dei partiti politici e ad altre associazioni di tipo culturale, nella misura di una per rione.

Art. 5 - Presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Imprese e Attività Produttive con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data richiesta e deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione precisa della localizzazione territoriale dell'attività che dovrà svolgersi in una delle aree indicate nel presente documento;
- dimensione dello spazio occupato e tipologia della struttura (banchetto, gazebo, veicolo, e altro);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione.

Alla domanda devono essere allegate:

- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione sono provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Nel caso di pluralità di iniziative è possibile presentare una richiesta contenente il calendario di date, per la durata massima annuale.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 2 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti fissati dal successivo art. 7 e rilascia il provvedimento di Autorizzazione o diniego.

In caso di diniego lo Sportello Unico comunica al richiedente i motivi ostativi, almeno dieci giorni prima della data indicata per la manifestazione.

Possono sempre essere esercitate, anche in deroga alle presenti norme, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio di mercato; deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta sia in sede fissa sia su posteggio.

Art. 6 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica e modalità di esercizio dell'attività di cessione

L'utilizzo del suolo pubblico deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali ed artigiani;
- non utilizzare amplificatori;
- non utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera o rumori molesti.

L'attività in oggetto deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali; è ammesso l'uso di veicoli appositamente attrezzati, solo per la raccolta fondi a favore di enti a rilevanza nazionale o regionale (mezzi della protezione civile, mezzi del soccorso sanitario, ecc.).

Le postazioni ed i relativi collegamenti elettrici dovranno essere utilizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art. 7 - Aree private - comunicazione

In caso di svolgimento dell'attività su aree private, aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui all'art. 5 citato.

La comunicazione, corredata dal consenso scritto del proprietario dell'immobile, deve essere inoltrata allo Sportello Unico almeno 15 giorni prima dell'evento.

L'attività può essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'evento.

Art. 8 - Numero massimo delle iniziative annuali ed avvicendamento.

Il numero massimo annuale di iniziative che possono svolgersi sul territorio comunale è di 40.

Il numero massimo di iniziative che possono svolgersi contestualmente è di 3, 2 nel centro ed 1 nei rioni.

Il numero massimo di iniziative annuale da parte di ciascun ente è di 3, di cui 2 in centro e 1 nei rioni.

La durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato in caso di raccolta di fondi per emergenze dovute a eventi calamitosi straordinari.

Al fine di garantire l'avvicendamento di diversi prodotti nelle aree individuate, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto dell'offerta al pubblico appartengano a diversa tipologia di prodotto, ancorché facente parte del medesimo settore merceologico.

Qualora le domande presentate eccedano il limite fissato, le postazioni e le date disponibili saranno suddivise equamente tra i soggetti disponibili; sono preferite le domande proposte nell'ambito o sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali, rispetto a quelle organizzate fuori da tali contesti.

Art. 9 - Sanzioni

In applicazione dell'art. 29 ter della L.R. 6/2010, le attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione del presente documento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza il possesso di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dalla specifica normativa.

Art. 10 - Rinvio a norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alle vigenti norme statali e regionali; per eventuali altre specifiche situazioni si fa riferimento a quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali, approvate con D.G.R. 18/4/2016 n. X/5061.



- LEGENDA
-  Aree localizzate
- Numero rif. 1 - Centro - Piazza Libertà - vicinanze negozio Cristina
2 - Centro - Piazza Libertà - vicinanze farmacia
3 - Centro - Via Turati - lato adiacente Palazzo Minoletti
4 - Centro - Via Manzoni angolo Piazza Guenzati
5 - Moriggia - zona Chiesa-Oratorio
6 - Crenna - Piazza Repubblica
7 - Cajello Piazza Diaz n. 5
8 - Cascinetta - Piazza Don Labria
9 - Cedrate - Piazza San Giorgio
10 - Sciarè - Via Cattaneo incrocio via Gallotti
11 - Madonna in Campagna - vicino chiesa di Viale Milano
12 - Arnate - Piazza Zaro
13 - Ronchi - Chiesa di Via Sciesa

		CITTA' DI GALLARATE PROVINCIA DI VARESE	
Individuazione aree per vendite benefiche			
1		Aerofotogrammetrico con localizzazione aree	
Gennaio 2017		Scala 1:10.000	Settore 4 - Urbanistica, Edilizia, Commercio e Artigianato